

Cose in custodia e caso fortuito nella responsabilità civile

La Suprema Corte ribadisce il rigore probatorio della dinamica del sinistro e l'efficacia liberatoria del comportamento colposo della vittima (Cassazione civile n. 3062/2026)

Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile & Responsabilità Civile 23 Ottobre 2026 Lettura 16 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 23 ottobre 2026: La Suprema Corte consolida l'onere probatorio a carico del danneggiato sulla specifica dinamica materiale e qualifica l'evitabilità del dissesto manifesto quale condotta colposa assorbente idonea a integrare il caso fortuito liberatorio ex art. 2051 c.c.

Abstract (Italiano)

Abstract: Il contributo analizza il perimetro probatorio e causale delineato dalla sentenza n. 3062 del 2026 della **Cassazione civile** in tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Viene approfondito il rigore gravante sul danneggiato circa la prova della **dinamica materiale del sinistro**, la cui incertezza preclude l'affermazione di responsabilità del custode demaniale. Si esamina inoltre l'operatività del **dovere di ragionevole cautela** ex art. 2 Cost., il quale trasforma l'imprudenza della vittima di fronte a un pericolo agevolmente visibile ed evitabile in **caso fortuito autonomo** idoneo a degradare la res a mera occasione del danno.

Abstract (English)

Abstract: *This contribution examines the evidential and causal framework outlined by the Italian Supreme Court of Cassation in judgment no. 3062/2026 concerning liability for things in custody under Article 2051 of the Italian Civil Code. The author investigates the burden of proof resting on the claimant regarding the specific factual dynamics of the injury, demonstrating how causal uncertainty prevents municipal liability. Furthermore, it analyzes the general duty of reasonable caution derived from Article 2 of the Italian Constitution, showing how foreseeable and avoidable hazards turn the victim's negligence into an independent fortuitous event, reducing the custodial asset to a mere occasion.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Rigore della prova materiale:** L'attore che invoca l'art. 2051 c.c. deve provare l'esatto meccanismo materiale dell'evento lesivo e il nesso eziologico; l'incertezza sulla dinamica determina il rigetto della domanda.
- **Efficacia assorbente della colpa:** La condotta imprudente della vittima dinanzi a un dissesto palese, visibile ed evitabile integra il caso fortuito liberatorio per il custode.
- **Dovere costituzionale di cautela:** Il principio solidaristico ex art. 2 Cost. impone all'utente stradale un'ordinaria diligenza proporzionata alla percepibilità del pericolo.
- **Superamento dell'insidia:** La responsabilità per cose in custodia prescinde dal concetto di trabocchetto, incentrandosi unicamente sull'interferenza causale della res e della condotta lesa.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

***Esito:** rigetta il ricorso. In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova rigorosa della specifica dinamica materiale del fatto e del concreto nesso di derivazione causale tra la res custodita e l'evento lesivo, non essendo all'uopo sufficiente la mera dimostrazione che il sinistro si sia verificato all'interno di un'area demaniale accessibile al pubblico o che sul fondo sussistessero anomalie o dissesti. Ne consegue che l'incertezza eziologica ricade a carico dell'attore soccombente; laddove, inoltre, la situazione di pericolo sia suscettibile di essere agevolmente avvistata e superata mediante l'impiego della normale diligenza e delle cautele doverose ex art. 2 Cost., la condotta imprudente del lesa assume efficienza causale assorbente ex art. 1227 c.c., integrando il caso fortuito ed escludendo qualsiasi responsabilità risarcitoria del custode.*

01. La responsabilità per cose in custodia tra imputazione oggettiva e limite del fortuito

L'inquadramento dogmatico dell'art. 2051 c.c. ha conosciuto nel tempo una profonda evoluzione ermeneutica, transitando dal superato modello della presunzione di colpa nella

vigilanza a una rigorosa conformazione di **responsabilità oggettiva** pura, incardinata sul mero rapporto di causalità materiale tra la res e il pregiudizio patito dal terzo. In tale complessa cornice ordinamentale, il delicato snodo tra **cose in custodia e caso fortuito** rappresenta il perno concettuale su cui si misura l'allocazione dei rischi derivanti dalle anomalie delle cose, specialmente qualora l'evento dannoso si verifichi su beni demaniali destinati alla fruizione collettiva. L'ordinamento impone di distinguere con nettezza la serie eziologica innescata dalla cosa da quei fattori estranei capaci di recidere il legame causale materiale.

Il regime disegnato dal legislatore codicistico non postula un rimprovero di negligenza o perizia a carico del custode, bensì assume a criterio di collegamento la relazione materiale di fatto con la cosa, qualificata dal potere di governo, di controllo e di esclusione delle ingerenze altrui. Ne deriva che il custode risponde del danno non per aver omesso una condotta doverosa, ma in forza della mera **derivazione causale dell'evento dalla cosa**. Di riflesso, la prova liberatoria gravante sul convenuto non verte sulla dimostrazione di aver impiegato la massima diligenza manutentiva, bensì sull'allegazione e sul riscontro puntuale del **caso fortuito**, inteso quale accadimento autonomo, eccezionale o imprevedibile, idoneo a interrompere il processo causale originato dalla res.

PUNTI CHIAVE DELL'INDAGINE

- **Criterio di imputazione oggettivo:** l'art. 2051 c.c. prescinde dalla colpa del custode e richiede la sola prova del nesso causale tra res e danno, mentre la diligenza manutentiva resta priva di rilevanza esimente.
- **Onere probatorio dell'attore:** il danneggiato non può limitarsi a provare il contesto spaziale del fatto o il dissesto della strada, dovendo dimostrare la specifica dinamica materiale e l'efficienza causale diretta della cosa.
- **Rilevanza della condotta della vittima:** il comportamento incauto del leso di fronte a un'anomalia visibile ed evitabile integra il caso fortuito a efficienza causale assorbente ex art. 1227 c.c. e art. 2 Cost.
- **Degradazione a mera occasione:** l'evitabilità ordinaria dell'ostacolo esclude il nesso materiale, riducendo la cosa a mero scenario passivo dell'incidente.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che entro la nozione di fortuito rientrano tanto gli accadimenti naturali quanto i fatti umani del terzo o dello stesso danneggiato. Proprio la condotta della vittima assume un ruolo di primaria rilevanza nella morfologia della responsabilità custodiale: la sua imprudenza o la violazione di **canoni minimi di autoresponsabilità** incide sull'efficienza causale, potendo giungere sino alla totale elisione del nesso eziologico. L'analisi della recente sentenza n. 3062 del 2026 consente di scandagliare le coordinate operative attraverso cui il giudice di merito deve valutare l'incertezza eziologica e l'interazione tra la condotta del pedone e le insidie del piano viario.

02. Il caso perugino e la duplice ratio decidendi della sentenza 3062 del 2026

La corretta ricostruzione della responsabilità civile dell'ente pubblico postula una preliminare distinzione logica tra la constatazione dello stato materiale dei luoghi e la prova puntuale della derivazione eziologica del danno. La controversia sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine da un grave sinistro occorso a un pedone lungo una via urbana del Comune di Perugia. La danneggiata, mentre percorreva a piedi un marciapiede caratterizzato da sconessioni e buche, oltre che da residui ferrosi derivanti dalla rimozione di preesistenti paletti dissuasori, rovinava a terra; durante la caduta, urtava il gomito sinistro contro la fiancata di un autobus fermo in colonna nel traffico, finendo con il piede sinistro sotto la ruota posteriore destra del mezzo proprio nell'istante in cui questo riprendeva lentamente la marcia.

Azionata la pretesa risarcitoria sia nei confronti dell'amministrazione comunale quale custode della strada sia verso la società di trasporto pubblico e il conducente, le corti territoriali rigettavano integralmente le domande attoree. L'approdo decisivo dei giudici di merito poggiava su una duplice e autonoma *ratio decidendi*: da un lato, l'assenza di riscontro probatorio sul fatto che la caduta fosse stata originata proprio da una delle sconessioni presenti sul marciapiede; dall'altro, la visibilità diurna del dislivello, tale da rendere l'ostacolo agevolmente percepibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria prudenza, con conseguente interruzione del nesso causale per colpa esclusiva della vittima. Con la sentenza n. 3062

dell'11 febbraio 2026, la Cassazione civile^[1] ha confermato la decisione gravata, delineando una rigorosa tassonomia delle regole probatorie applicabili.

2.1 — . Dinamica del sinistro e difetto di prova del nesso materiale

Il primo pilastro su cui si fonda la pronuncia di legittimità attiene alla corretta declinazione dell'**onere probatorio del nesso causale** gravante sull'attore ai sensi dell'[art. 2697 c.c.](#) Nella struttura dell'[art. 2051 c.c.](#), il danneggiato non può limitarsi ad allegare la generica presenza di anomalie sul manto stradale o a dimostrare che l'evento lesivo si sia consumato all'interno di un perimetro sottoposto alla custodia dell'ente pubblico. Il dato topografico della mera coesistenza spaziale tra il bene demaniale e il sinistro non è sufficiente a generare alcuna **presunzione di derivazione causale**. Al contrario, la fattispecie di responsabilità speciale postula la dimostrazione della specifica **dinamica materiale del fatto**, intesa come la concatenazione fisica dei fattori determinanti lo sviluppo della sequenza lesiva.

Nel caso di specie, gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di merito avevano rivelato un quadro eziologico del tutto indefinito: i rilievi della Polizia Municipale attestavano l'assenza di testimoni oculari diretti dell'inciampo, le deposizioni orali non avevano fornito chiarimenti utili e la medesima danneggiata aveva dichiarato nell'immediatezza di essere caduta da sola. La Suprema Corte ha enunciato con nettezza che l'**incertezza eziologica della dinamica** ricade negativamente sulla parte attrice. Quando non risulti provato se la perdita di equilibrio sia scaturita dall'inciampo del piede in una buca specifica ovvero da una perdita di equilibrio autonoma, un malore o una distrazione, la domanda risarcitoria deve essere respinta per mancato assolvimento dell'onere della prova, senza che sia consentito colmare il vuoto probatorio mediante congetture indiziarie prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Tale conclusione riafferma la netta distinzione tra l'oggetto del fatto da provare e la natura intrinseca della cosa custodita. La circostanza che il marciapiede presenti un fondo deteriorato o buche diffuse documenta la condizione oggettiva del bene, ma non esonera la vittima dal provare che proprio quella specifica dissociazione del piano di calpestio abbia svolto un **ruolo attivo e causale** nella genesi della caduta. L'assenza di questo riscontro

preclude la configurabilità della responsabilità del custode, rendendo superfluo qualsivoglia esame circa l'eventuale colpa manutentiva dell'amministrazione.

2.2 — . L'interferenza causale della colpa del danneggiato

Accanto alla carenza probatoria del nesso materiale, la decisione in rassegna valorizza la seconda *ratio decidendi* sviluppata dalla corte d'appello, idonea a sorreggere autonomamente il rigetto della pretesa risarcitoria anche ove si fosse ipotizzata la materiale incidenza della buca. Tale profilo investe l'interferenza causale della **condotta colposa del danneggiato** nell'ambito della responsabilità oggettiva. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo superato l'equivoco per cui la colpa della vittima rilevarebbe solo in termini di fatto illecito contrapposto: il soggetto che lede sé stesso non compie un illecito civile ex [art. 2043 c.c.](#), bensì pone in essere un atto umano che opera come **requisito legale di interruzione causale**.

Come confermato dall'ordinanza n. 6459 del 2025 della Cassazione civile^[2], la disciplina dell'[art. 2051 c.c.](#) postula una causalità incentrata sulla cosa, ma ammette che la condotta della vittima si ponga quale **causa autonoma sopravvenuta** idonea a determinare da sola l'evento lesivo ai sensi dell'[art. 41 c.p.](#) Quando il pericolo è pienamente visibile in ragione delle condizioni ambientali e temporali — nella fattispecie, ore diurne di una mattinata estiva con ottima illuminazione naturale —, la disattenzione o la mancata adozione delle cautele normali integra una deviazione rispetto al comportamento atteso.

In questa prospettiva, la colpa del pedone si salda con il principio di autoresponsabilità: quanto più la sconnessione del suolo risulta manifesta e percepibile a distanza, tanto più esigibile diviene la condotta prudente dell'utente della strada. Ne consegue che l'omesso adeguamento del passo e la mancata circospezione degradano la presenza dell'anomalia stradale a **mera occasione materiale**, assorbendo l'intera efficienza causale dell'evento. Tale duplice motivazione dimostra come l'ordinamento protegga l'utente dai rischi imprevedibili del bene, ma non ne surroghi la negligenza nella fruizione del demanio.

03. Cose in custodia e caso fortuito: la condotta della vittima e il dovere di cautela

L'indagine sull'equilibrio sistematico tra **cose in custodia e caso fortuito** esige una puntuale disamina del fondamento costituzionale dei doveri di comportamento esigibili dai consociati. Nel sistema della responsabilità civile contemporanea, l'imputazione oggettiva del danno non è concepita come un'assicurazione sociale generalizzata contro qualsiasi infortunio subito durante l'uso dei beni pubblici, ma presuppone il costante bilanciamento con il principio di autoresponsabilità. La giurisprudenza nomofilattica ha ravvisato nell'[art. 2 Cost.](#) la matrice inderogabile del **dovere generale di ragionevole cautela**, che vincola ogni utente a un grado di vigilanza proporzionato alle circostanze concrete dell'ambiente circostante.

3.1 — . Il parametro della colpa ex art. 1227 c.c. e la solidarietà costituzionale

La riconduzione della condotta della vittima nell'alveo della causalità materiale si fonda sulla disciplina del concorso di colpa di cui all'[art. 1227, comma 1, c.c.](#), disposizione pacificamente applicabile d'ufficio dal giudice anche nell'ambito extracontrattuale. La colpa del soggetto leso non assume la funzione di fondare una responsabilità risarcitoria passiva, bensì si atteggia a **parametro di misurazione causale** dell'interazione tra l'individuo e la cosa in custodia. La sentenza n. 3062 del 2026 della Cassazione civile^[1] consolida l'indirizzo secondo cui la valutazione della condotta incauta deve misurarsi con la prevedibilità obiettiva delle conseguenze.

Il canone di solidarietà espresso dalla Carta fondamentale impone a ciascun cittadino di non aggravare il rischio sociale mediante comportamenti disattenti o avventati. Di conseguenza, l'utente della strada non può fare affidamento su una perfetta e assoluta planarità del manto viario in ogni suo millimetro, dovendo invece calibrare l'andatura, la direzione e l'attenzione visiva alle condizioni palesi dello stato dei luoghi. La negligenza della vittima si traduce così in una **rottura dell'ordinaria regolarità causale**, la quale impedisce di imputare l'evento lesivo al soggetto custode della struttura demaniale.

Sotto il profilo dogmatico, la correlazione tra l'art. 2 Cost. e l'art. 1227 c.c. impedisce che la tutela aquiliana si converta in un ingiustificato privilegio per il danneggiato inerte. Il giudice è pertanto chiamato a verificare in concreto se il comportamento tenuto risponda al **modello della normale diligenza esigibile** da un pedone di media avvedutezza, escludendo il risarcimento quando l'evento lesivo sia dipeso da una scelta imprudente della stessa vittima.

« Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. »

3.2 — . Quando l'evitabilità del pericolo assorbe la serie eziologica

Un punto cardine della costruzione nomofilattica risiede nella regola della **proporzionalità inversa tra pericolosità e fortuito**. Come ribadito anche dall'ordinanza n. 6459 del 2025 della Cassazione civile^[2], tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale insidia è manifesta, tanto più intensa deve essere l'attenzione del terzo. Quando un'anomalia stradale risulta percepibile a vista d'occhio in ragione della piena luce diurna o delle sue consistenti dimensioni, l'ostacolo diviene oggettivamente evitabile mediante la deviazione del cammino o la moderazione dell'andatura.

In siffatta prospettiva interviene il fenomeno dell'**assorbimento causale**: il comportamento distratto del pedone che calpesta una buca palese non concorre meramente con il fatto della cosa, ma si pone come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare il danno ex [art. 41, comma 2, c.p.](#) La cosa in custodia, pur costituendo l'antecedente materiale o il punto di contatto corporeo della caduta, viene spogliata della sua qualifica di fattore determinativo efficiente, retrocedendo al rango di **mera occasione materiale**. Il nesso eziologico giuridico si trasferisce interamente sul fatto umano del danneggiato.

Tale conclusione riceve un puntuale riscontro applicativo nell'ordinanza n. 15355 del 2025 della Cassazione civile^[3], relativa a una fattispecie nella quale un pedone era caduto in una

buca stradale situata tra due autovetture parcheggiate. In quel giudizio, la Suprema Corte ha sancito l'esclusione integrale della responsabilità municipale poiché il fondo sconnesso era visibile e il danneggiato avrebbe potuto agevolmente percorrere l'attraversamento pedonale tracciato a pochi metri di distanza. La scelta deliberata di imboccare il tragitto più disagiata e privo di visibilità spezza il legame causale, integrando il fortuito liberatorio.

3.3 — . Criteri di distinzione tra causa esclusiva e concorso colposo

L'indagine giudiziale postula l'applicazione di precisi **criteri di graduazione causale** per stabilire se la condotta colposa della vittima determini il rigetto integrale della pretesa risarcitoria ovvero una mera riduzione proporzionale dell'indennizzo ex art. 1227, comma 1, c.c. Occorre operare un doveroso *distinguishing*: il concorso meramente diminutivo presuppone che la cosa conservi una propria autonoma efficienza lesiva non interamente oscurata dal contegno della vittima, come avviene nelle ipotesi in cui l'anomalia sia celata da fogliame, polvere o scarsa illuminazione artificiale.

Al contrario, la **causalità esclusiva del danneggiato** non trova applicazione quando l'insidia presenti caratteri di occultamento materiale insormontabile. La regola dell'assorbimento richiede che la vittima non sia incorsa in un tranello imprevedibile, bensì abbia trascurato un rischio manifesto che un comportamento diligente avrebbe neutralizzato senza alcuno sforzo straordinario. Non è richiesto che il contegno del pedone sia eccezionale o abnorme, essendo sufficiente l'oggettiva inosservanza del modello comune di diligenza correlato alle percepibili condizioni del luogo.

Fattore Eziologico	Inquadramento Giuridico	Effetto sulla Responsabilità del Custode
Anomalia palese ed evitabile	Condotta colposa assorbente della vittima (art. 1227 c.c. e art. 41 c.p.)	Caso fortuito esimente: rigetto integrale della domanda risarcitoria
Pericolo parzialmente visibile	Concorso colposo della vittima nell'interazione con la res	Riduzione proporzionale del quantum debeatur ex art. 1227 c.c.
Ostacolo occulto e imprevedibile	Efficienza causale diretta ed esclusiva della cosa custodita	Responsabilità integrale ex art. 2051 c.c. a carico dell'ente custode

La sintesi sistematica evidenzia come la frontiera dell'esonero risarcitorio sia tracciata dalla ragionevole esigibilità della condotta protettiva: se il pedone dispone di tutte le informazioni sensoriali per scansare la sconnessione senza sopportare disagi apprezzabili, il costo del danno non può essere traslato sulla collettività. Tale equilibrio preserva la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., evitando che la stessa si tramuti in una surrettizia redistribuzione del rischio individuale a danno dell'erario municipale.

04. Onere probatorio del custode, superamento dell'insidia e linee difensive

L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha progressivamente espunto dall'ordinamento le residue scorie concettuali che condizionavano la tutela risarcitoria degli utenti della strada a figure di creazione pretoria prive di un solido ancoraggio nel testo codicistico. La disamina sistematica della materia non può prescindere dalla definitiva chiarificazione dei rapporti tra l'antico paradigma dell'insidia o trabocchetto, la conoscibilità soggettiva dello stato dei luoghi e l'effettivo riparto dei carichi dimostrativi in sede processuale.

4.1 — . L'irrilevanza dell'insidia o trabocchetto e il valore della conoscenza dei luoghi

Un approdo ormai consolidato della nomofilachia civile attiene all'**abbandono della categoria dell'insidia o trabocchetto** quale elemento costitutivo della responsabilità aquiliana o speciale. Come scolpito dall'ordinanza n. 11060 del 2024 della Cassazione civile^[4], tale figura rappresentava un espediente ermeneutico sorto nell'intento di limitare le ipotesi di condanna della Pubblica Amministrazione, finendo tuttavia per gravare indebitamente il danneggiato di un onere non contemplato dalla legge e per creare un ingiustificato privilegio processuale a favore dell'ente pubblico. Nell'alveo dell'[art. 2051 c.c.](#), l'attore non deve dimostrare la natura occulta del pericolo o la sua non visibilità intrinseca, gravando semmai sul custode la prova liberatoria dell'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire situazioni di rischio anomalo.

Allo stesso modo, la **conoscenza pregressa dei luoghi** da parte della vittima — sovente desunta dalla residenza in prossimità del tratto stradale dissestato o dalla frequenza quotidiana del tragitto — non costituisce una presunzione legale automatica di colpa esclusiva. Si tratta di una *fattispecie diversa* rispetto alla negligenza conclamata: la consuetudine con il percorso rappresenta un mero elemento indiziario che il giudice di merito deve valutare caso per caso, coordinandolo con le condizioni visive, la conformazione materiale del dissesto e la concreta condotta di deambulazione o di guida serbata dall'infortunato. A differenza di quanto eccepito frequentemente dagli enti locali, la sola circostanza che il pedone abiti nelle vicinanze non elide automaticamente la responsabilità custodiale qualora l'anomalia abbia comunque conservato un potenziale lesivo insuperabile.

La disamina della disciplina della responsabilità da custodia rivela una sostanziale omogeneità di principi che travalica l'ambito delle pertinenze viarie, trovando applicazione anche nelle relazioni tra beni privati e proprietà condominiali. Sul punto, come emerge dall'approfondimento in tema di [responsabilità solidale per infiltrazioni da lastrico solare](#), il criterio di imputazione oggettivo e il rigore causale governano uniformemente ogni declinazione dell'[art. 2051 c.c.](#), esigendo sempre la precisa identificazione della res generatrice del danno e la valutazione dell'interferenza eziologica delle condotte concorrenti.

4.2 — . Come ripartire l'onere della prova e impostare la difesa in giudizio

Sul piano della dialettica processuale e delle strategie del contenzioso, la corretta articolazione delle difese esige la piena consapevolezza della gerarchia logica che scandisce le fasi del giudizio. Per il **difensore della parte danneggiata**, l'errore operativo più frequente consiste nel confidare nella mera produzione di rilievi fotografici attestanti lo stato ammalorato della strada o nell'allegazione formale della titolarità demaniale del bene. La difesa dell'attore deve invece concentrare ogni sforzo sull'**allegazione puntuale della dinamica del sinistro**: è indispensabile raccogliere e dedurre tempestivamente testimonianze dirette sull'esatto punto d'inciampo o di caduta, documentare la compatibilità cinematica tra il dislivello e la caduta, e dimostrare che l'evento lesivo non è stato innescato da fattori eterogenei quali un inciampo solitario, l'uso di calzature inadeguate o l'abbaglio solare.

Per il **difensore dell'ente locale o del custode**, la linea difensiva non deve limitarsi a invocare genericamente la prova liberatoria del caso fortuito, la quale presuppone già acclarato il nesso materiale. La strategia primaria consiste nel contestare a monte, sin dal primo atto difensivo, l'**an eziologico dell'azione risarcitoria**, eccependo il difetto di prova sulla specifica sequenza materiale dell'incidente e valorizzando ogni elemento di incertezza documentale ricavabile dai verbali delle autorità intervenute. Solo in via subordinata il custode dovrà articolare l'eccezione di fortuito o di concorso di colpa ex [art. 1227 c.c.](#), offrendo riscontri oggettivi in merito all'orario diurno, all'assenza di ostacoli visivi e alla piena disponibilità di percorsi pedonali alternativi e sicuri.

L'eccezione di interruzione del nesso causale per fatto colposo del danneggiato è rilevabile anche d'ufficio dal giudice quando emergano dagli atti i relativi elementi storici; nondimeno, la parte convenuta ha l'onere di allegare con precisione la condotta imprudente contestata entro i termini perentori di maturazione delle preclusioni assertive. Il rigore probatorio imposto dalla giurisprudenza di vertice restituisce così al processo civile la sua funzione di accertamento scientifico del fatto, impedendo che l'alea della circolazione pedonale si traduca automaticamente in responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.

05. Considerazioni conclusive e bilanciamento dei valori di sistema

Il percorso ricostruttivo tracciato dalla nomofilachia evidenzia come la disciplina di **cose in custodia e caso fortuito** realizzi un armonico punto di convergenza tra l'istanza di tutela del cittadino e la sostenibilità dei doveri manutentivi del custode pubblico. La natura oggettiva della responsabilità sancita dall'[art. 2051 c.c.](#) non autorizza una deresponsabilizzazione dell'utente, né surroga la carenza di prova in ordine alla concreta dinamica dell'infortunio. L'imputazione del danno postula l'accertamento rigoroso della causalità materiale, restando precluso al giudicante presumere il nesso eziologico dalla mera compresenza sul suolo di avvallamenti o imperfezioni.

Al contempo, il principio solidaristico desumibile dall'[art. 2 Cost.](#) impone a ciascun fruitore della strada pubblica un dovere di cooperazione attiva e di ragionevole circospezione. Quando l'anomalia è resa manifesta dall'illuminazione naturale e dalle sue dimensioni fisiche, l'omessa adozione delle cautele ordinarie assurge a fattore causale esclusivo ai sensi dell'[art. 1227, comma 1, c.c.](#), relegando la res a mero antecedente di fatto privo di efficienza lesiva autonoma. Tale equilibrio previene derive risarcitorie generalizzate, preservando la coerenza dogmatica del sistema civile tra imputazione oggettiva e autoresponsabilità.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Infiltrazioni dal lastrico solare e responsabilità solidale (Diritto Civile)

Differenziale dei netti patrimoniali e responsabilità gestoria (Diritto Civile)

Responsabilità medica e CTU: prova del danno e riparto interno (Diritto Civile)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 2051 c.c.](#) — Danno cagionato da cose in custodia e limite del caso fortuito

[Art. 1227 c.c.](#) — Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

[Art. 2 Cost.](#) — Doveri inderogabili di solidarietà sociale e ragionevole cautela

[Art. 2697 c.c.](#) — Onere della prova nel processo di cognizione

Giurisprudenza citata

- 1. Cassazione civile, sentenza 11 febbraio 2026, n. 3062** — Esito: rigetta il ricorso.
Punto: in tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., grava sull'attore l'onere di provare la specifica dinamica del sinistro e il nesso eziologico materiale tra res e danno, mentre l'incertezza ricade sul danneggiato e la condotta imprudente di fronte a un dissesto visibile ed evitabile integra il caso fortuito assorbente ex art. 1227 c.c.
- 2. Cassazione civile, ordinanza 11 marzo 2025, n. 6459** — Esito: rigetta il ricorso.
Punto: la responsabilità del custode ha natura oggettiva ed è superata dalla condotta della vittima quale causa sopravvenuta autonoma ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., idonea a degradare la cosa a mera occasione materiale dell'evento pregiudizievole.
- 3. Cassazione civile, ordinanza 9 giugno 2025, n. 15355** — Esito: rigetta il ricorso.
Punto: la caduta in una buca stradale visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza e mediante la scelta di percorsi pedonali sicuri integra l'efficienza causale esclusiva della condotta incauta del danneggiato, con totale liberazione della P.A. da responsabilità ex art. 2051 c.c.
- 4. Cassazione civile, ordinanza 24 aprile 2024, n. 11060** — Esito: rigetta il ricorso.
Punto: definitivo superamento della nozione di insidia o trabocchetto nell'ambito della custodia demaniale delle strade e valore indiziario, da valutare in concreto senza automatismi preclusivi, della conoscenza dello stato dei luoghi da parte del soggetto leso.



Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.